



FONDO PENSIONI COMIT



Liquidazione Fondo Comit
Fiscalità degli “zainetti” e
Recupero fiscale del 4%

A cura della Segreteria UNISIN
di Intesa Sanpaolo
Falcri Silcea Sinfub
NOVEMBRE 2022

SOMMARIO

1) Premessa.....	2
2) Breve cenno sulle caratteristiche del FONDO.....	3
3) Operato e argomentazioni del FONDO sulla fiscalità degli “zainetti”.....	5
4) Posizione e argomentazioni delle Associazioni Pensionati e OO.SS. sulla fiscalità degli “zainetti”.....	6
5) Norme e Accordi tra il FONDO e i Partecipanti tra il 1955 e 1994.....	9
6) Conseguenze della mancata deduzione del 4% dei contributi versati dal 1955 e 1994.....	13
7) Tassazione delle posizioni individuali fino al 2000.....	14
8) Iniziativa UNISIN sul recupero fiscale del 4%.....	15
9) Conclusioni.....	16
10) Contatti.....	16
11) Allegati.....	17

1) Premessa

Come noto a tutti i partecipanti al FONDO Comit, è tuttora in corso il progetto di erogazione promosso dal Collegio dei Liquidatori, a seguito delle recenti decisioni positive e definitive della Corte di Cassazione che hanno consentito lo sblocco di somme accantonate.

L'Autorità che vigila sulla Liquidazione, con provvedimento datato 19 gennaio 2022, aveva infatti autorizzato i Liquidatori ad eseguire una nuova erogazione in acconto per la somma complessiva di **Euro 58.157.476**, importo da assoggettare alle relative trattenute fiscali, secondo le normative vigenti.

Il progetto di erogazione è stato depositato con apposita Nota presso il Tribunale di Milano in data 28 febbraio 2022 ed è stato poi comunicato, seguendo la prassi burocratica, alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – COVIP.

Le erogazioni programmate a partire da maggio 2022 con la collaborazione di **Previdsystem**, sono però effettivamente partite nel mese di luglio e stanno ancora procedendo, con una previsione di chiusura delle operazioni entro fine 2022.

A partire dal 2023 i Liquidatori avvieranno, secondo il solito iter procedurale, la definitiva liquidazione delle rimanenti somme, così come anticipato dal messaggio del 3 marzo 2022 e quindi è prevedibile che si chiuderanno definitivamente tutte le operazioni di erogazione **entro il 2023, con il contestuale scioglimento del FONDO.**

In considerazione di quanto sopra e prima quindi di tale evento occorre richiedere allo stesso da parte di tutto il **personale ex Comit** - in servizio, in fondo esuberi e in quiescenza - la documentazione necessaria per il **recupero fiscale del 4% dei contributi versati al FONDO** dalla data di assunzione e fino al 1994, documentazione indispensabile per poi fare **istanza di rimborso** al momento del ritiro del proprio “zainetto” maturato nel periodo lavorativo.

In particolare, tra la numerosa documentazione da presentare per i ricorsi, sono richieste le seguenti certificazioni:

- ***dettaglio dei contributi versati dal personale registrati nel “conto speciale” dalla data di assunzione e fino al 31/12/1994;***
- ***attestazione del FONDO Comit per il personale ex Comit in ordine alla modalità di regolamento contributivo in vigore alla stessa data (31/12/1994).***

Risulta quindi necessario fare una **richiesta scritta al FONDO (all.4)** per recuperare questa documentazione da tenere poi pronta al momento dello svincolo della posizione individuale del proprio “zainetto”.

Riteniamo pertanto utile dare conto in questo documento sulla materia inerente alla **fiscalità degli “zainetti” e sulla modalità del recupero fiscale dei contributi versati dai colleghi ex Comit fino al 1994.**

2) Breve cenno sulle caratteristiche del FONDO Comit

Sul tema del trattamento fiscale degli “zainetti” del personale ex Comit, ed in particolare sul regime fiscale da applicare ai contributi versati fino al 31.12.2000, siamo intervenuti diverse volte in questi ultimi anni con comunicati e altri documenti ai quali rimandiamo per un pronto riferimento. (1)

Le Associazioni Pensionati Comit e le OO.SS. (tra queste UNISIN in particolare, che per prima si è attivata per diffondere informazioni e aggiornamenti al riguardo) hanno ricevuto diverse **richieste di chiarimenti** e sono state sollecitate per verificare se le norme legislativo-fiscali, quelle in particolare di recente introduzione, siano state correttamente applicate nei confronti dei colleghi interessati. (2)

La **disciplina fiscale della previdenza complementare**, infatti, nel corso degli anni ha subito **diverse modifiche**, motivo per il quale le regole di tassazione sono differenti a seconda del periodo di maturazione dei relativi montanti. (3)

In particolare, per i montanti maturati **entro il 31 dicembre 2000 e prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n.124 del 1993** si faceva riferimento ad un regime fiscale differenziato in base al modello di gestione degli investimenti adottato dai fondi.

Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993 anche la disciplina delle gestioni assicurative è stata equiparata a quella delle gestioni finanziarie con la conseguente applicazione della **tassazione separata delle prestazioni** con l'aliquota del TFR.

Successivamente, **l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.102/E del 16.11.2012** ha dovuto allinearsi al pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite che, con la sentenza n. 13642 del 22 giugno 2011, ha stabilito che le **prestazioni di previdenza complementare** a capitalizzazione individuale erogate in forma di capitale in favore dei “**vecchi iscritti**” - per la parte riferibile ai montanti maturati fino al 31.12.2000 - dovevano essere assoggettate:

- **all'aliquota applicabile al trattamento di fine rapporto (TFR), limitatamente alla sorte capitale,**
- **alla ritenuta a titolo di imposta del 12,50%, per quanto concerne i rendimenti finanziari.**

(1) Ci riferiamo in particolare al “vademecum” sul medesimo argomento del 5/12/2014, al documento “liquidazione del fondo e fiscalità degli zainetti” dell’aprile 2015, nonché ai numerosi “comunicati” di aggiornamento del Fondo Pensioni Comit a partire dal 2013 in poi.

(2) Le informazioni fornite nel presente documento sulle **normative fiscali applicate alla previdenza complementare** costituiscono una sintesi di tutta la materia legislativa, i cui principali testi legislativi di riferimento sono:

- Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni;
- Testo Unico delle Imposte sui Redditi – T.U.I.R., di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni.

Le principali interpretazioni ufficiali fornite dal Ministero delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate sono contenute nelle circolari:

n.70/E del 18 dicembre 2007, n. 78/E del 6 agosto 2001, n. 29/E del 20 marzo 2001, n. 235 del 9 ottobre 1998.

(3) Come noto, la materia della previdenza complementare ha subito nel tempo molteplici interventi normativi, a seguito dei quali il trattamento fiscale risulta variabile in ragione del periodo di maturazione della prestazione. Alla stessa prestazione, infatti, si rendono applicabili differenti regole di tassazione a seconda del periodo di maturazione dei relativi montanti: fino al 31 dicembre 2000, dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006 e dal 1° gennaio 2007.

In pratica, sul montante dei contributi maturati fino al 31.12.2000 andava tassativamente applicata la medesima aliquota del TFR, su un **imponibile ridotto della quota corrispondente ai contributi versati dal lavoratore, entro il limite del 4% della sua retribuzione.**

La deduzione di tale **franchigia** era peraltro prevista, come ricordato, dal combinato degli artt. 16 e 17 del TUIR vigenti fino al 31.12.2000, per i fondi ante legge n.124/93, nella versione ante novella recata dal D.Lgs.n.47/2000, comunque sempre applicabile per quanto afferente a tutto il 31.12.2000.**(4)**

Sulla mancata applicazione delle norme fiscali di cui sopra si è avuto conferma dalla **verifica della documentazione fornita dal Fondo** da parte dei colleghi **in occasione dell'accreditamento delle spettanze** maturate alla data della cessazione del rapporto di lavoro con la Banca.

Infatti, si è rilevato che il **Fondo**, nell'effettuare le ritenute fiscali, quale sostituto di imposta, **non si è affatto attenuto alle disposizioni in materia** (abbattimento dall'ammontare imponibile della contribuzione versata a tutto il 31.12.2000 dal lavoratore a valere sulla retribuzione imponibile ai fini AGO, nel limite del 4% della medesima al lordo dei contributi obbligatori) ed ha calcolato tali ritenute applicando **l'aliquota della tassazione separata sull' intero valore della posizione sino al 31.12.2000, senza effettuare alcuna deduzione.**

In pratica, il Fondo non ha depurato dal monte contributi versati dai colleghi ex Comit quelli nel limite del 4% della retribuzione relativi al periodo intercorrente tra la data di assunzione e sino al 31.12.1994.

Per i **colleghi ancora in servizio**, inoltre, è avvenuto che, in occasione del trasferimento del monte di contributi versati dagli stessi nel periodo menzionato che sono affluiti gradualmente tra il 2005 e il 2008 nel FAPA o Previdsystem, **il Fondo non ha provveduto a defiscalizzare la quota dei contributi entro il 4% in quanto esente da imposizione fiscale.**

(4) In dettaglio, la normativa fiscale prevedeva che “**le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro”.**

La medesima normativa prevedeva inoltre che ”**....le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1, dell'art. 16, (ora 17) sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo. Detto ammontare netto complessivo è costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore, sempreché l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4% dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro”.**

Nonostante i colleghi interessati, anche attraverso l'intervento delle Associazioni Pensionati Comit e delle OO.SS., abbiano avanzato reclami, riserve e diffide, il **Fondo ha completamente trascurato di provvedere alle rettifiche del caso** e non ha nemmeno dato alcun riscontro scritto, sostenendo in linea generale che l'omessa omessa deduzione (**abbattimento dei contributi versati dai dipendenti nei limiti del 4% del reddito annuo percepito**) andava ricercata nella convinzione che questi contributi erano da considerarsi **sostanzialmente a carico della Banca** e non dei dipendenti e ciò per effetto di una procedura contabile (poi definita impropriamente dallo Studio Ichino-Brugnatelli **chassé croisé**) in vigore presso la Banca dall'1.1.1955 e sino al 31.12.1994 che escluderebbe l'applicabilità del regime di abbattimento fiscale, confermando in tal modo la correttezza dell'operato del Fondo stesso.

3) Operato e argomentazione del Fondo Pensioni Comit

Come più sopra ricordato, dopo diverse richieste di chiarimenti sul suo operato, il Fondo affidava incarico allo **Studio Ichino-Brugnatelli e Associati per un parere legale sulla questione**.

Lo Studio sosteneva che gli accordi seguiti alle trattative del 1954 altro non avevano fatto che creare un meccanismo di **incrocio contributivo (c.d. chassé croisé)** che imputava formalmente alla Banca il contributo previdenziale obbligatorio gravante per legge sul lavoratore e, sempre formalmente, al lavoratore il contributo al fondo; la **corrispondenza dei due contributi** faceva sì che quello destinato al Fondo potesse e dovesse considerarsi - anche per tutto il periodo tra il 1955 e 1994 - come posto sostanzialmente a carico della Banca e quello destinato all'INPS a carico del lavoratore in conformità alla previsione legislativa.

Eccepiva inoltre che tale argomentare era stato recepito in alcune **sentenze di alcuni Tribunali**, sostenendo che quando questo meccanismo venne abolito in base agli accordi del 1994 nessuna modifica era intervenuta nell'assetto contrattuale del rapporto tra la Banca e i dipendenti; ed anzi, non si era verificato alcun effetto a vantaggio o a danno delle parti a dimostrazione della **natura puramente nominale dell'incrocio contributivo** fino a quel momento.

Qualora invece l'importo del contributo INPS versato dalla Banca fosse stato superiore e quindi si fosse concretizzato in un **beneficio economico aggiuntivo** a favore dei lavoratori, lo stesso avrebbe dovuto essere assoggettato interamente all'imposta sul reddito gravante sui medesimi, circostanza questa mai avvenuta.

Di conseguenza, concludeva che la richiesta di applicazione delle detrazioni fiscali avanzata dai lavoratori non era ammissibile in quanto sarebbe risultato una **duplicazione di esenzione fiscale**.

4) Posizione e argomentazioni delle Associazioni pensionati Comit e delle OO.SS.

Naturalmente questo **impianto argomentativo da subito non è apparso convincente e non rispondente a quanto si era verificato e recepito negli Statuti del Fondo** e, quindi, non modificava nella sostanza il diritto acquisito del menzionato recupero fiscale.

I pareri legali reperiti dalle OO.SS. (in primis da UNISIN – Falcri di Intesa Sanpaolo) **e dalle Associazioni Pensionati Comit** (Studi legali Pileggi, Iacoviello, Fasano, Civitelli e Uckmar) sulla questione **dell'incrocio contributivo** hanno completamente smontato le tesi del Fondo di cui sopra con le seguenti argomentazioni.


Innanzitutto, che l'equivoco termine "**chassé-croisé**" non figurava in alcuna delle numerose circolari emanate da Comit e/o dal Fondo fino al 31.12.1994; trattasi di fantasiosa definizione che è stata usata a partire dal 1995, dopo la sottoscrizione dell'accordo che modificava i termini della contribuzione al Fondo.

Secondariamente, appariva evidente che, se i contributi versati al Fondo negli anni dal 1955 al 1994 - **ed oggetto di apposita ritenuta in busta paga** - fossero stati effettivamente versati dal personale, il Fondo medesimo avrebbe dovuto detrarre un importo corrispondente all'ammontare dei suddetti contributi dall'imponibile IRPEF relativo alle prestazioni in conto capitale liquidate a seguito del riscatto.

Il Fondo, quale sostituto d'imposta, non ha mai applicato (linea di condotta tuttora in atto) il suddetto regime fiscale di favore per i propri iscritti, ritenendo che **i contributi in questione**, pur se formalmente imputati al personale, con tanto di trattenuta nel cedolino stipendi, **non dovessero considerarsi come "sostanzialmente" a carico del personale medesimo, bensì come "sostanzialmente" a carico della Banca**, come dovrebbe desumersi dal fatto che la stessa a decorrere dal 1955 si è accollata l'onere di versare all'INPS i contributi posti a carico del lavoratore e che, come detto, l'importo dei suddetti contributi sarebbe di importo pressoché corrispondente a quello dei contributi versati dal dipendente al Fondo.

In realtà, questa apparente coincidenza di importi non si è mai verificata, come dimostrato sia dal **documento "note su alcuni particolari aspetti del sistema previdenziali vigente"** redatto dallo stesso Fondo Comit nel novembre 1971, laddove il medesimo rimarca che la differenza delle aliquote contributive (7,75% Fondo, 6,35% Banca), pari all'1,40% in più a carico degli iscritti al Fondo è compensata dalla fruizione di una pensione integrativa commisurata all'intera contribuzione versata dalla Banca, sia dall'**elaborato, qui sotto riprodotto**, che evidenzia che le **aliquote INPS versate dal Fondo sono sempre state sin dall'inizio inferiori** a quelle versate dagli iscritti al Fondo e solo nel periodo 1933-94 si sono invertite le parti.⁽⁵⁾

(5) Le aliquote contributive del Fondo Comit sopra indicate sono quelle commisurate alle retribuzioni che risultano nella contabilità del Fondo e precisamente nella misura del 4,50% per gli anni dal 1955 al 1959, del 5,29% per l'anno 1960, del 5,75% per l'anno 1961, del 6,25% per gli anni dal 1962 dal 1966, del 6,55 % per l'anno 1967, del 6,85. % per l'anno 1968, del 7,15% per l'anno 1969, del 7,45% per l'anno 1970 e del 7,75% per gli anni dal 1971 al 1994.



In considerazione di quanto sopra, la tesi sostenuta dal Fondo non è pertinente e non giustifica in alcun modo ***l'incomprensibile comportamento del medesimo*** che, pur mostrando di essere pienamente a conoscenza del regime fiscale introdotto nella previdenza integrativa (abbattimento dell'imponibile, nella misura non superiore al 4%, di un importo corrispondente all'importo dei contributi a carico del personale), ***non ha mai consentito (e così tuttora)*** ai propri iscritti di fruire di tale doverosa detrazione, anzi ha sollevato un cavillo ed inesistente problema che l'Amministrazione finanziaria non si era minimamente posta, a meno di non ritenere che il Fondo medesimo, nel non applicare la detrazione in questione, sia incorsa in un ***clamoroso errore normativo-legislativo.***

E' comunque certa la gravità di tale ***atteggiamento del Fondo che non è affatto giustificato dalla tesi dell'incrocio contributivo.***

Infatti, proprio dalla ***documentazione proveniente dal Fondo*** si evince chiaramente (circolare n. 96 del 6.10.75) come lo stesso non avesse mai messo minimamente in discussione ***l'imputabilità non solo formale, ma anche sostanziale del contributo versato dal personale della Banca.***

Dalla medesima documentazione si evince, altresì, come l'onere di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore, non fosse interamente compensato dall'accollo in capo dalla Banca dell'onere di contribuzione all'INPS gravante per legge sul lavoratore.

Il cosiddetto ***incrocio contributivo***, lungi dall'essere un mero meccanismo di semplificazione contabile, aveva assunto un ***valore sostanziale ed una specifica finalità protettiva del personale esonerato dal rischio di eventuali futuri aumenti della quota di contributi INPS posti a suo carico per legge*** (delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca del 10.2.1995 più sopra menzionata): ***quindi non rispondeva affatto ad una logica di pretesa semplificazione contabile.***

Oltretutto, la **contribuzione del personale al Fondo di previdenza integrativa** è stata sempre prevista sin dalla costituzione del Fondo medesimo, e dunque ben prima che la citata delibera del 1955 ponesse l'intero onere contributivo a carico del personale: **una evidente ed incontrovertibile prova di tale “modus operandi” trova conferma, assolutamente inconfutabile, nel documento rappresentato dallo statino stipendi rilasciato mensilmente dalla Comit ove i contributi figuravano chiaramente alla voce denominata “Trattenute” per il “Fondo Pensioni B.C.I.”**, escludendo quindi che l'imputazione dell'onere medesimo al personale fosse fittizia o meramente contabile.

Quanto appena rilevato appare pertanto decisivo allo scopo di dimostrare **l'arbitrarietà della condotta del Fondo, quale sostituto d'imposta**.

Infine, per quanto riguarda la questione inherente alla **mancata tassazione dei contributi INPS a carico del personale versati dalla Banca fino al 1995**, il Fondo sostiene che, dopo aver fruito della suddetta mancata tassazione, i dipendenti **“pretenderebbero di beneficiare di un’ulteriore esenzione sul trattamento di previdenza complementare”** (parere dello Studio Ichino-Brugnatelli).

A questo riguardo, occorre precisare che la mancata tassazione dei contributi INPS posti *ex lege* a carico del personale, ma versati dalla Banca per effetto di accolto, è mera conseguenza del fatto che il medesimo **non ha minimamente determinato un incremento retributivo a carico del personale** e, come tale, assoggettabile a tassazione da parte della Banca, quale sostituto d'imposta.

Quanto sopra non ha nulla a che vedere con la **diversa questione relativa al regime fiscale applicabile alle prestazioni in conto capitale liquidate dal Fondo di previdenza integrativa**: si tratta infatti di questione del tutto diversa che riguarda un **diverso sostituto d'imposta** (il Fondo e non la Banca), ed un **diverso reddito** (non già contributi alla previdenza pubblica versati dal datore di lavoro anche per la parte a carico del dipendente, ma prestazioni in conto capitale liquidate da un fondo di previdenza integrativa).

Il regime fiscale delle suddette prestazioni prevede che le medesime debbano essere tassate **dutraendo dall'imponibile un importo corrispondente a quello dei contributi versati dal lavoratore al Fondo - entro il limite del 4% del monte contributi -**, circostanza questa che, per una incomprensibile scelta del Fondo, non si è mai verificata.

Per concludere, le tesi di cui sopra da sempre sostenute dal Fondo sono state oggetto, sin dall'origine, di puntuali repliche volte a smontarne la validità, repliche che hanno avuto ampi conforti anche da vagli giudiziali con una nutrita serie di sentenze di CTP e CTR che hanno accolto i ricorsi volti all'ottenimento di rimborsi fiscali dei citati “zainetti” e con ben **due sentenze della Suprema Corte di Cassazione, sezione tributaria civile (n.23332 del 18/10/2010 e n.11950 del 13/7/2012) a favore dei ricorrenti.**

5) Norme ed accordi che hanno regolamentato i rapporti tra il Fondo Pensioni e i Partecipanti tra il 1955 e 1994.

Le dimostrazioni da noi sostenute sarebbero sufficienti a smontare definitivamente l’impianto difensivo descritto, tuttavia, gli **argomenti più convincenti** dell’infondatezza delle tesi sostenute dal Fondo, in particolare quelle del **presunto meccanismo dell’incrocio contributivo**, si possono recuperare nella **documentazione ufficiale del FONDO** (Statuti, circolari, verbali di accordi e altri documenti); basta analizzare con attenzione tale materiale per trovare tutte le risposte ai quesiti e ai dubbi residuali di cui più sopra abbiamo riportato e precisamente gli **atti e le decisioni più importanti del Fondo fin dalle sue origini**.

Come noto, la Banca Commerciale Italiana – recependo le richieste avanzate con lettera del 28.12.1954 dei Rappresentanti del Personale nel Consiglio di Amministrazione del Fondo (all.6) - con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.2.1955 (documento riportato a pag. 35 Statuto Fondo ed.1971 e a pag.43 dello Statuto ed.1993, all.6) adottava **un nuovo sistema di previdenza aziendale. (6)**

Lo scopo della Delibera (che approvò anche il nuovo testo di Statuto del Fondo Pensioni) era duplice, e precisamente, da una parte consentire ai dipendenti di godere del vantaggio di una pensione integrativa in aggiunta a quella INPS e, dall’altra, garantire gli stessi dal rischio dell’aumento dei contributi INPS, poiché la Banca si accollava negozialmente tale rischio **“sollevando il Personale per il futuro”**.

Di conseguenza, fino al 31.12.1994 la Banca ha provveduto al pagamento all’INPS dei contributi AGO posti dalla legge a carico dei lavoratori, mentre i Partecipanti dovevano versare i contributi previsti al Fondo Pensioni.

Detti contributi venivano trattenuti dalla Banca all’atto del pagamento degli emolumenti e versati al FONDO che li accreditava in un Conto Speciale intestato ad ogni singolo partecipante. (cfr. artt.15 e 18 degli Statuti ed.1971 e 1989 e artt. 15 e 19 dello Statuto ed.1993).

(6) punto 3 della delibera del CdA del 10/2/19554

“sollevare il Personale dall’alea di eventuali futuri aumenti della quota dei contributi INPS posta dalla Legge a carico dei lavoratori, assumendo integralmente la Banca il relativo onere presente e futuro, mentre il Fondo Pensioni verrà alimentato esclusivamente dal contributo del Personale (ora stabilito in ragione del 4,50% della retribuzione), con l’esclusione di qualsiasi ulteriore contribuzione presente e futura da parte della Banca medesima”.

Nessuna novità di rilievo ebbe a influenzare l'attività del fondo dal 1955 sino al 1976 - se non quella in ordine all'innalzamento della quota di partecipazione al Fondo (misura fissata con referendum tra gli iscritti in data 16.11.196) e precisamente aumento del contributo obbligatorio nella misura del 7,75% della retribuzione, prelevato dagli emolumenti e accreditato in un conto speciale intestato ad ogni singolo partecipante; più precisamente, a partire dall' 1.1.1976, detti contributi vengono accreditati:

a) per la quota rispondente al 5,80% dell'ammontare delle retribuzioni soggette all'assicurazione obbligatoria in un "Conto Speciale" intestato ad ogni singolo Partecipante,

b) per la restante quota corrispondente all'1,95% dell'ammontare delle retribuzioni soggette all'assicurazione obbligatoria nel "Conto di Ripartizione" (cfr. art.18 dello Statuto ed.1989).

La prova che i contributi obbligatori al Fondo venivano versati dai dipendenti è fornita anche da un **documento del medesimo (circolare n.96 del 6 ottobre 1975)** riportante in forma di risposte alle domande più ricorrenti sulla gestione e sulle finalità dello stesso. (7)

Le aliquote contributive vigenti tempo per tempo per l'INPS e per il Fondo Pensioni non furono mai coincidenti, l'evoluzione delle due diverse aliquote (INPS e Fondo) avvenne per eventi autonomi, tra loro non interdipendenti, in particolare quelle dell'INPS aumentate a seguito di interventi legislativi.

Come si può notare dal **grafico** più sopra richiamato, le aliquote INPS versate dal Fondo sono sempre state sin dall'inizio inferiori a quelle versate dagli iscritti al Fondo; solo nel periodo 1993-94 si sono invertite le parti.

(7) – Circolare n.96 del 16/10/1975 del Fondo Pensioni Comit

- “*i contributi che ogni dipendente versa al Fondo per ottenere da questo la pensione sono del 7,75%, senonché, in base agli accordi a suo tempo intcorsi con la Banca Commerciale Italiana, questa TIENE A PROPRIO CARICO I CONTRIBUTI OBBLIGATORI INPS CHE COMPETEREBBERO INVECE AI DIPENDENTI ISCRITTI AL FONDO PENSIONI”* (il maiuscolo è testuale, cfr. pag. 5 della citata circolare).

- “*la Banca sostiene tutti gli oneri e tutte le spese relative al personale necessario per il funzionamento del Fondo (art.32 dello Statuto), si accolla il peso dei contributi INPS che, per legge, sarebbero carico dei dipendenti, e vi è da notare che la Banca corre il rischio di notevoli aumenti di questa voce, ove venissero decisi provvedimenti legislativi (dall'1.1.1976, infatti, i contributi obbligatori a carico dei lavoratori verranno elevati dal 6,68% al 7,15%), mentre i dipendenti sono nella condizione di versare i contributi al Fondo nella misura attuale o in quella che ESSI STESSI, CON REFERENDUM, DECIDESSENO DI STABILIRE”* (il maiuscolo è testuale, cfr. pag. 24 della citata circolare).

Questo fatto, unitamente all'approvazione del **D.Lgs n.124/93 sulle forme pensionistiche complementari**, che richiedeva un adeguamento degli assetti operativo-gestionali del Fondo, costrinse la Banca a rivedere l'intero impianto istitutivo del Fondo stesso; furono infatti avviate trattative con le OO.SS. per la revisione del **meccanismo di contribuzione incrociata (chassé croisé)** che la Banca era determinata a sciogliere (circolare n.194 del 30.6.1994).

Più dettagliatamente, la nuova normativa prevedeva una duplice forma di gestione, l'una riguardante i cosiddetti **“vecchi iscritti”** (dipendenti assunti sino al 28.4.1993) e l'altra relativa ai **“nuovi iscritti”** (lavoratori assunti dopo tale data) per i quali veniva attivata una forma di previdenza complementare a contribuzione definita e capitalizzazione individuale.

Dopo laboriose trattative tra la Banca e le OO.SS., con **accordo aziendale del 28.9.1994** veniva fatto cessare con decorrenza 1.1.1995 il meccanismo di contribuzione incrociata FONDO/INPS e trovata contestuale applicazione, in via definitiva, il **regime di ripartizione legale dei contributi nel sistema AGO** per effetto del quale:

- la Banca si accollava la quota del 7,75% da versare al Fondo Pensioni, misura questa che consentiva alla stessa di conservare la partecipazione dei suoi rappresentanti nel CdA del Fondo, che sarebbe stata altrimenti impedita dalla previsione contemplata dall'art.5 del D.Lgs 124/93, (8)

- il personale dipendente si accollava l'onere dei predetti contributi INPS stabiliti per legge (all'epoca pari all'8,34%).

Sorse allora il problema della differenza delle due aliquote (INPS a carico dei lavoratori pari all'8,34%, Fondo pari al 7,75%), con conseguente perdita retributiva da parte dei dipendenti.

(8) -) Art.5 D.Lgs 124/93 – Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo.

1. la composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione Caratterizzato a contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro deve rispettare il criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per la individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive.
2. Per il fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti interessati. Si osserva il disposto di cui al comma 1, secondo periodo.
3. Nell'ipotesi di fondo pensione costituito ai sensi dell'art.4, comma 2, è istituito un organismo di sorveglianza, a composizione ripartita, secondo i criteri di cui al comma 1.

A compensazione di tale provvedimento ***in pejus*** la Banca si impegnava a mettere a disposizione

- del personale non direttivo un importo pari al 2,20% della retribuzione annua, imponibile da versare alla costituenda Cassa Sanitaria Aziendale per l'assistenza di malattia in atto, al 31/12 di ogni anno,

- del personale direttivo un importo annuale pro-capite, pari al 2,25% della retribuzione media annua imponibile dello stesso in atto, al 31/12 di ogni anno.

L'erogazione di tale importo fu così determinata:

- attribuzione di un ticket pasto giornaliero per ogni giornata intera effettiva di presenza (a partire al 1995 pari a Lire 9.000),

- accolto da parte della BANCA dell'importo di Lire 200.000 dovuta ai Funzionari della Casdic (Cassa sanitaria aziendale) per il 1994.

Riassumendo, l'originario sistema di alimentazione del Fondo è rimasto in vigore sino al 31.12.1994, allorquando, per effetto dell'introduzione di novità normative di carattere generale in tema di previdenza complementare di cui sopra, venne pattuito un nuovo accordo tra la Comit e le Parti interessate.

Fu attuata, infatti, l'inversione dei carichi previdenziali: alla contribuzione al Fondo provvide la Comit a proprio onere, nella misura (definitiva) del 7,75%, mentre al dipendente fu fatto carico della quota di pertinenza della previdenza obbligatoria (INPS), nella misura dell'8,34%.

L'inversione degli oneri di contribuzione conferma ancor più inequivocabilmente che fino al 31.12.1994 era il dipendente a versare i contributi (obbligatori) al Fondo, mentre era la Comit a versare i contributi all'INPS per la quota a carico del lavoratore.

Fatte queste doverose precisazioni sul ***sistema contributivo in essere dal 1955 sino al 1994***, occorre ora focalizzare l'attenzione sulle **conseguenze della non corretta applicazione della fiscalità operata dal Fondo Comit**, in qualità di sostituto di imposta, quale fondo di previdenza integrativa, ***sia nelle liquidazioni informa capitale*** (mancata applicazione della detrazione prevista dall'art.17 comma 2 TUIR n.917/86, evidenziata nei prospetti di liquidazione inviati ai richiedenti i riscatti di fine rapporto) ***sia nel mancato abbattimento dei contributi, nel limite del 4%, versati dai lavoratori in costanza di rapporto di lavoro fino al 1994***, avvenuta in occasione della voltura dal Fondo Comit al FAPA di Gruppo ovvero Previdsystem, avvenuta tra il 2006 e il 2008.

6) Conseguenze della mancata deduzione del 4% dei contributi versati dai Partecipanti dal 1955 al 1994.

Abbiamo più sopra precisato che per quanto riguarda, in particolare, la liquidazione delle somme rivenienti dalla capitalizzazione di rendite maturate prima del 31.12.2000 il Fondo, quale sostituto di imposta, pur applicando le previste "aliquote interne" **NON HA TENUTO CONTO** - nella determinazione della base imponibile - **che il D.P.R. 917/86 all'art. 17, comma 2, (TUIR) nel testo previgente e afferente a tutto il 31.12.2000, stabilisce che:**

"...le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1, dell'art. 16, (ora 17) sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo. Detto ammontare netto complessivo è costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore, sempreché l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4% dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro. "

(Cfr. anche Agenzia delle Entrate, Risoluzione del 31.01.2002 n.30, ultimo capitolo: "determinazione dell'imponibile"; Circolare n.29 del 20.3.2001, par. 4.3.1 – Risoluzione n.186/E del 25.7.2007).

In altri termini, il Fondo, quale sostituto di imposta, non ha detratto dall'imponibile lordo il 4% dei contributi versati dai Partecipanti per il periodo dal data fino al 31.12.1994, **così disconoscendo il diritto indubitabile del partecipante di usufruire delle detrazioni di legge sui contributi effettivamente versati in forza dell'Accordo e delle normative più sopra richiamate.**

Questo comportamento adottato dal Fondo ha costretto e costringe tuttora i colleghi - una volta esodati e/o in quiescenza - ad inoltrare **istanza** nei termini di legge (entro i 48 mesi dalla data di accredito degli zainetti) all' Agenzia delle Entrate Territoriale di competenza per il recupero delle proprie spettanze, con il conseguente accolto di oneri, costi e dilazioni temporali anche di diversi anni.

7) Tassazione delle posizioni individuali fino al 2000.

La disciplina fiscale della previdenza complementare nel corso degli anni ha subito diverse modifiche, motivo per il quale le regole di tassazione sono differenti a seconda del periodo di maturazione dei relativi montanti (9).

In particolare, per i montanti maturati **entro il 31/12/2000 e prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n.124 del 1993** riferiti ai fondi finanziari veniva applicata una **tassazione separata con l'aliquota del TFR**.

In effetti, il **regime fiscale** applicato dal Fondo al primo **periodo di accumulo, fino al 2000**, rispettò le disposizioni della Circolare n.235/E del 9/10/1998 di Minfinanze che prevedeva che l'intero ammontare maturato al 31/12/2000 al netto dei soli contributi versati dal lavoratore - nel limite del 4% della retribuzione (quota esente) - fosse assoggettato a **tassazione separata con l'applicazione dell'aliquota TFR**.

E così avvenne in occasione del **trasferimento del monte di contributi**, versati al Fondo dalla data di assunzione e fino al 1994, affluiti gradualmente tra il 2006 e il 2008 **nel FAPA**, e/o **Previdsystem** i quali però in sede di tassazione dei c.d. "zainetti" non li portarono di iniziativa in deduzione.

La motivazione di tale comportamento va ricercata, come più sopra ricordato, nella tesi da sempre sostenuta dal Fondo che tali **contributi erano da considerarsi sostanzialmente a carico della Banca e non dei dipendenti** e ciò per effetto del citato meccanismo di **incrocio contabile a partire dal 1955 sino al 31/12/1994**.

Su questo **criterio di tassazione** la Corte di Cassazione a sezioni unite è intervenuta con la **sentenza n.13642 del 22/6/2011**, stabilendo il principio di diritto secondo il quale la quota di posizione maturata fino al 31/12/2000, erogata in **forma di capitale** ad un lavoratore iscritto anteriormente al 28/4/1993 (c.d. "**vecchio iscritto**"), è soggetta al seguente trattamento tributario:

- **tassazione separata con applicazione dell'aliquota TFR, comunicata dal datore di lavoro, sulla quota di prestazione (c.d. "sorte capitale") costituita dai contributi versati dal datore di lavoro, da versamenti TFR e dai contributi versati dai lavoratori in misura eccedente il 4% della retribuzione annua,**
- **ritenuta a titolo di imposta del 12,50%, quindi di maggior favore per l'iscritto, sulla restante porzione di posizione al 31/12/2000 erogata in forma di capitale e costituita dai c.d. rendimenti.**

(9) Come noto, la materia della previdenza complementare ha subito nel tempo molteplici interventi normativi, a seguito dei quali il trattamento fiscale risulta variabile in ragione del periodo di maturazione della prestazione. Alla stessa prestazione, infatti, si rendono applicabili differenti regole di tassazione a seconda del periodo di maturazione dei relativi montanti e precisamente:

- **fino al 31 dicembre 2000,**
- **dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2006,**
- **dal 1° gennaio 2007.**

In sintesi, la **Suprema Corte ha esteso a tutti i “vecchi iscritti” il trattamento tributario** precedentemente riservato alle sole prestazioni in forma di capitale corrisposte a questi in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.

A seguito di questo importante pronunciamento, **l’Agenzia delle Entrate ha modificato il proprio orientamento** e ha chiarito con apposita **risoluzione (n.102/E del 26/11/2012)** che può essere riconosciuta l’applicazione della **ritenuta nella misura del 12,50%** (anziché l’aliquota applicabile al TFR) limitatamente alla quota che, in conformità ad una specifica certificazione rilasciata dal fondo, risulti essere costituita dal **“rendimento netto”**, inteso non come quota meramente residuale rispetto a quella costituita dai contributi, ma come somma **“imputabile alla gestione del capitale accantonato sui mercati finanziari da parte del Fondo”**

In considerazione di quanto sopra, Il **FAPA di Gruppo** con lettera del 24/9/2012 indirizzata agli usciti dal Fondo invitava gli stessi a richiedere il **rimborso delle maggiori imposte subite**, con apposita istanza agli uffici territorialmente competenti dell’Amministrazione Finanziaria.

8) Iniziativa di UNISIN di Intesa Sanpaolo sul recupero fiscale del 4% quale eccedenza di imposta già versate all’Erario dal Fondo.

Quelle sopra richiamate risultano essere le normative ora in vigore e quindi sia le OO.SS.- in primis **UNISIN Falcri di Intesa Sanpaolo** - sia le Associazioni Pensionati analogamente a quanto consigliato dal FAPA di Gruppo con la richiamata lettera del 24/9/2012, hanno suggerito il seguente **iter dei ricorsi:**

- **richiesta della documentazione necessaria (cfr. quanto scritto in premessa) per l’istruzione della pratica di rimborso;**
- **dopo aver incassato l’importo dello “zainetto” ed entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data di accredito dello stesso, il collega esodato e/o pensionato dovrà avanzare istanza di rimborso alla Agenzia delle Entrate territoriale di competenza,**
- **in caso di rigetto dell’istanza di rimborso, dovrà promuovere, a pena di decadenza, entro i 60 giorni dalla data di notifica, ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale. In tale evenienza, UNISIN Falcri di Intesa Sanpaolo, a richiesta, può fornire il supporto necessario per ripresentare l’istanza con ulteriori elementi di valutazione.**

UNISIN di Intesa Sanpaolo da diversi anni ha avviato un **servizio di consulenza e di assistenza per il recupero fiscale del 4%**; le centinaia di istanze presentate alle diverse Agenzie delle Entrate sono state in gran parte positive per i richiedenti, anche se abbiamo rilevato che i tempi di lavorazione delle istanze da parte delle AdE territoriali, in particolare, a partire dall’inizio della pandemia con le lavorazioni da remoto, hanno subito rallentamenti.

Riassumendo, qui di seguito forniamo le indicazioni operative per avviare e presentare le pratiche di rimborso:

- 1) **lavoratori interessati** – i c.d. “vecchi iscritti”, quelli cioè iscritti al Fondo prima del 28/4/1993,
- 2) **tipologie di operazioni interessate** – qualunque forma di riscatto di capitale della posizione maturata nel Fondo sia in caso di esodo o di pensione o di altri motivi (dimissioni individuali, cessione di filiali ad altre banche, ecc.),
- 3) **tipologie di operazioni escluse** – anticipazioni, posizione interamente costituita da linee di investimento non finanziarie (assicurative o immobiliari con gestione diretta degli immobili),
- 4) **modalità e modulistica di rimborso** – fac-simile di lettera raccomandata di richiesta di attestazione di contribuzione da inviare al Fondo (**allegato n.4**),
- 5) **elaborazione dei dati contributivi individuali** – **UNISIN ha elaborato un programma in formato excel** riportante, oltre ai versamenti dei contributi, la parte dei versamenti da considerare come imponibile esente (**allegato n.5**),
- 6) dopo aver riscattato parzialmente o totalmente il proprio “zainetto”, i colleghi in esodo o in pensione possono avanzare **istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate competente territoriale** avvalendosi, se lo desiderano, dell’assistenza e consulenza di **UNISIN di Intesa Sanpaolo**.

Si tratta, in sostanza, di ottenere dal **Fondo Pensioni Comit, ora in liquidazione e prima del suo scioglimento**, la documentazione richiesta per avanzare domanda di abbattimento dell’imponibile dei contributi versati direttamente al Fondo Comit.

9) Conclusioni

Con il presente **VADEMECUM** abbiamo voluto offrire a tutti i nostri iscritti di provenienza Comit uno **strumento** utile per meglio orientarsi sull’argomento della fiscalità degli **“zainetti”** e agevolarli nella richiesta del **recupero fiscale** a fronte dell’omessa deduzione della franchigia determinata dal **4% dei contributi versati al Fondo Pensioni dall’assunzione fino al 31.12.1994**, il tutto – come ricordato - **entro il 31/12/2023, data di scioglimento del FONDO Comit.**

10) Contatti

Per ulteriori informazioni e/o approfondimenti sui contenuti di questo documento si prega contattare:

Mario Beriozza - cell. 333-6852731

- mail: mario.beriozza@virgilio.it

11) Allegati

- 1) Sentenza Corte di Cassazione n.2333 del 18/10/2010
- 2) Sentenza Corte di Cassazione n.11950 del 13/7/2012
- 3) Fac-simile attestazione di contribuzione rilasciata dal Fondo Comit
- 4) fac-simile di richiesta di attestazione di contribuzione da indirizzare al Fondo Comit
- 5) elaborato in forma exel dei contributi versati al Fondo Comit dalla data di assunzione e fino al 31/12/1994